



Città metropolitane **PROSPETTIVE NUOVE**

**LE PROCEDURE SELETTIVE
SEMPLIFICATE: LE SELEZIONI
AGGREGATE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ART.3
BIS DEL D.L. 80/2021.**

Paola Suriano

Formatore esperto nella selezione e reclutamento del
personale degli enti locali



Programma

- L'art. 3 bis del D.L. 80/2021
- La regolamentazione della gestione aggregata
- La convenzione
- I bandi
- Le esperienze in atto

Direttiva del Ministro - n.3 del 24 aprile 2018 (Madia) i concorsi in forma centralizzata o aggregata

Il decreto legislativo n. 75 del 2017, novellando l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha espressamente previsto, seppure **in termini di facoltà**, che anche tutte le restanti amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi unici accentratati o aggregati per dirigenti o figure comuni.

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e **rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni**, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura

Direttiva del Ministro - n.3 del 24 aprile 2018 (Madia): gli uffici unici dedicati

In questo quadro, che privilegia procedure concorsuali aggregate, deve poi considerarsi che **gruppi di amministrazioni** – fuori dei casi di obbligatorio ricorso alla procedura del concorso unico per le amministrazioni centrali - **possono** anche, per esempio, **gestire congiuntamente le proprie procedure di reclutamento, eventualmente costituendo uffici dedicati alla gestione di concorsi** comuni o strutture preposte alla relativa funzione o delegando le relative incombenze a una di esse, in modo da realizzare economie di scala e ottenere maggiore specializzazione del personale addetto e maggiore imparzialità nella gestione dei concorsi

Direttiva del Ministro - n.3 del 24 aprile 2018 (Madia): le procedure parzialmente aggregate

In presenza di **figure professionali diverse e disomogenee**, sussistono i presupposti, in termini di semplificazione, economicità ed efficienza, per **organizzare prove comuni** per le diverse figure da reclutare, quali quelle preselettive o prove scritte **in parte coincidenti**, si può procedere ad organizzare procedure concorsuali parzialmente aggregate per lo svolgimento unitario delle suddette prove.

Il concorso può poi disaggregarsi per le fasi successive di svolgimento delle prove d'esame distinte perché mirate a scegliere le professionalità specifiche necessarie.

Direttiva del Ministro - n.3 del 24 aprile 2018 (Madia): bandi e commissioni

Di tale organizzazione mista dei concorsi parzialmente aggregati, che dovranno essere **avviati contestualmente e con il medesimo bando**, occorrerà fornire una **disciplina puntuale all'interno del bando** medesimo.

Il bando di concorso, in relazione alle esigenze connesse alla tipologia di figure professionali da reclutare, definisce se le Commissioni d'esame dovranno esser le stesse per tutti le fasi dei concorsi aggregati oppure se alla Commissione d'esame della fase aggregata seguirà, per le successive fasi di differenziazione delle procedure, la nomina di commissioni distinte.

Pur essendo unico il bando, **i concorsi parzialmente aggregati sono autonomi** e conseguentemente potranno essere previsti **requisiti di accesso differenti** e certamente **graduatorie distinte**.

Il D.L. 80/2021 convertito il L. 113/2021

Il Decreto Legge 80/2021 (L. 113/2021) recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” si introducono:

- **LE PROCEDURE SEMPLIFICATE**
 - **SELEZIONI MEDIANTE ISCRIZIONE AL PORTALE DEL RECLUTAMENTO**
 - **LE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI IDONEI**
 - **I CONCORSI CENTRALIZZATI**

I concorsi gestiti in forma aggregata

Possiamo intendere la gestione dei concorsi in forma aggregata:

1) Selezione aggregate per profili professionali

organizzare prove comuni per le diverse figure da reclutare, (preselettive o prove scritte **in parte coincidenti**) si può procedere ad organizzare procedure concorsuali parzialmente **aggregate** per lo svolgimento unitario delle suddette prove. **Il concorso può poi disaggregarsi per le fasi successive** di svolgimento delle prove d'esame distinte perché mirate a scegliere le professionalità specifiche necessarie

2) Selezioni aggregate tra Enti : Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

Selezione aggregata per profili professionali

Bando per b3 autista

- AUTISTA PATENTE B
- AUTISTA PATENTE C
- Bando unico con due profili e diversi titoli di accesso (patente)
- prova pratica distinta
- Prova orale su diritto generale uguale
- 2 commissioni
- 2 graduatorie

Selezione aggregata per profili professionali

Bando per b3 autista

- AUTISTA PATENTE B

- AUTISTA PATENTE C

- Bando unico

- prova pratica

- Prova orale

- 2 commissioni

- Prova pratica diversa

- Prova orale uguale

- 2 graduatorie

Selezione aggregata per profili professionali

Bando per D Istruttore Direttivo Sistemi Informativi

- Bando unico
- prova scritta:
 - prima parte - prova scritta 10 domande su conoscenze diritto trasversale
 - seconda parte 20 domande a scelta tra 3 opzioni (software – hardware – gestione dati)
- Prova orale – scelta tra 3 opzioni
- 1 commissione con 3 esperti diversi
- 1 graduatoria

Selezione aggregata per profili professionali

Bando per D istruttore Servizi Amministrativi e D Istruttore Servizio Economico Finanziari

- Bando unico con due distinti profili (titoli di accesso diversi)
- prova scritta: prima parte - prova scritta 20 domande su conoscenze diritto trasversale
seconda parte 10 domande a scelta tra 2 opzioni (amm- econom)

Oppure

- Prima prova scritta uguale
- Seconda prova scritta distinta

- Prova orale – distinta
- 2 commissioni distinte
- 2 graduatorie

Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei - (Amministrazioni in forma aggregata) D.L. . 80/21 Art.3 bis) -

È questa una modalità di selezione

alternativa al concorso pubblico,

più veloce, per coprire i posti vacanti o per specifiche necessità,

basata su elenchi di idonei, definiti in esito alla

selezione unica, da cui potranno attingere piu' Enti

previo interpello e

prova/e selettiva/e,

D.L. . 80/21 Art.3 bis) - Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei - (Amministrazioni in forma aggregata)

Comma 1

- Gli enti locali
- **possono** organizzare e gestire in forma aggregata,
- **anche in assenza di un fabbisogno** di personale,
- **selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei** all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione,
- **sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato**, per vari profili professionali e categorie,
- **compresa la dirigenza.**

D.L. 80/21 - Art.3 bis) - Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

Comma 3

- Gli enti locali (in forma aggregata) :

- Attingono agli elenchi per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale e in assenza di proprie graduatorie in corso di validita'.
- procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ognualvolta si verifichi la necessita' di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmati definiti dal singolo ente.

D.L. 80/21 - Art.3 bis) - Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

- In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione, si procede a **valutarne le candidature** per la **formazione di una graduatoria di merito** dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Le prove sono diversificate in relazione alla modalità di assunzione: tempo determinato o tempo indeterminato. Le modalità di reclutamento vanno disciplinate **mediante apposita regolamentazione**
- **Gli elenchi di idonei** sono soggetti ad **aggiornamento almeno una volta all'anno**.
- I soggetti **selezionati** restano **iscritti sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato**, e comunque per un massimo di tre anni.

D.L. 80/21 - Art.3 bis) - Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

La **fase SELETTIVA** (NON CONCORSO) è una sorta di **PRE-QUALIFICAZIONE**

per essere inseriti nell'elenco. «**idonei** per l'inserimento negli elenchi».

La **fase CONCORSUALE** e concorrenziale tra i candidati avviene con l'interpello ove il presupposto è che vi siano – per economicità – piu' partecipanti ai quali sottoporre le prove concorsuali (almeno una prova scritta con modalità digitale ed una prova orale)

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – Il ruolo di Ente Capofila

- **ART. _____ - Il Ruolo di Ente Capofila**

1. La CM di....., può avvalersi, della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, d'intesa con gli Enti Locali soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000 attivando, in qualità di Ente Capofila, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli delle Amministrazioni degli Enti Locali, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
2. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei, la CM dipotrà avvalersi, ai sensi del comma 6 dell'art. 3-bis del D.L. 80/21, delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli Enti Locali aderenti, di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi di supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.
3. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni Locali compresi i profili dirigenziali.

La regolamentazione delle selezioni per la formazione di elenchi di idonei – Il ruolo di Ente Capofila

4. Per attingere all'elenco degli idonei gli Enti Locali aderenti dovranno sottoscrivere **un apposito ACCORDO** per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni.
5. La CM di comunicherà agli Enti Locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche.
6. La selezione unica per la formazione di un elenco degli idonei di cui al precedente comma è consentita solo qualora le Amministrazioni facenti parte dell'accordo non siano già in possesso di graduatorie vigenti per assunzioni nel profilo ricercato.
7. La CM dipotrà aderire ad accordi per selezioni uniche organizzate e gestite da altri Enti Capofila.

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La formazione dell’elenco di idonei

ART. ____ La formazione dell’elenco di idonei

1. Il Dirigente competente pubblicherà **un avviso per ciascun profilo professionale** per il quale si intenda procedere alla formazione di un elenco di idonei. **Nell’avviso sarà precisato il punteggio minimo necessario al fine del conseguimento della idoneità.**
2. Il Dirigente competente provvede all’acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione unica e, prima della trasmissione degli elenchi dei richiedenti la partecipazione alla Commissione Esaminatrice, procede alla verifica preventiva della loro regolarità sulla base delle autocertificazioni. La verifica in merito **all’ammissibilità sarà effettuata esclusivamente per i candidati idonei e prima dell’approvazione dell’elenco.**
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei che non costituisce graduatoria di merito, composto dai concorrenti che avranno conseguito l’idoneità. **L’idoneità viene individuata nel punteggio minimo di 21/30.**

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La formazione dell’elenco di idonei

4. I verbali della procedura saranno trasmessi all’Ufficio competente per la verifica sulla regolarità formale delle operazioni svolte nonché per i controlli sulle autocertificazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell’elenco ai fini dell’ammissibilità.
5. L’elenco approvato dal Dirigente competente sarà stilato in ordine alfabetico e non conterrà il punteggio conseguito nella prova di verifica dell’idoneità. L’elenco degli idonei avrà una durata di tre anni dalla data di approvazione e sarà aggiornato annualmente mediante medesima procedura. Nel caso in cui, pur in periodo di validità dell’elenco, almeno n.2 interPELLI andassero deserti per mancata risposta dei candidati, si potrà procedere ad indire una nuova procedura
6. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell’elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta. Decorso il triennio possono essere reiscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell’eventuale avviso per l’aggiornamento dell’elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La formazione dell'elenco di idonei

7. Nel caso in cui l'idoneo venga assunto a tempo determinato potrà essere successivamente selezionato per l'assunzione a tempo indeterminato mediante ricorso al medesimo elenco.
8. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente competente, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e rimarrà reperibile in apposita sezione del sito istituzionale della CM di e di tutti gli Enti aderenti all'accordo.

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La Selezione

Art. - La selezione

1. Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei possono essere indette per un unico profilo professionale ovvero per più profili professionali appartenenti alla stessa categoria. In quest'ultimo caso, in sede di domanda, il candidato deve dichiarare per quale/i profilo/i intende partecipare alla selezione. In tal caso la diversa professionalità dovrà essere tenuta in evidenza nella predisposizione delle prove di selezione.
2. Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei possono essere indette anche per profili dirigenziali.
3. Le selezioni per la formazione degli elenchi degli idonei vengono attuate con le procedure e i principi di cui al Regolamento Oppure secondo la vigente normativa in materia di reclutamento

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La Selezione

4. La CM di, secondo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 3-bis D.L. 80/2021, può indire una selezione per la formazione di elenchi degli idonei anche in assenza di un fabbisogno di personale.
5. Per poter assumere a tempo indeterminato attingendo dagli elenchi degli idonei, si dovrà preventivamente procedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché all'adozione del Piano occupazionale di competenza.
6. L'elenco degli idonei può essere utilizzato per assunzioni a tempo determinato.
7. Le prove selettive per l'accesso all'elenco degli idonei prevedono **almeno una prova scritta e/o pratica.**

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – La Selezione

8. Saranno inseriti nell'elenco degli idonei i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 in ciascuna prova che ne determina l'idoneità.
9. L'elenco sarà composto in ordine alfabetico, senza tener conto del voto conseguito nelle prove scritte e/o pratiche utili per l'inserimento nell'elenco, dato che la selezione è finalizzata all'abilitazione ad essere inseriti nell'elenco degli idonei e non costituisce procedura concorsuale atta all'immediata assunzione.
10. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà l'elenco degli idonei e provvederà a trasmettere i verbali al Dirigente competente che ne monitorerà il relativo utilizzo.

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – L'interpello e l'assunzione

Art..... Gli interpelli e l'assunzione

1. La CM di gli altri Enti aderenti alla convenzione, ai fini di eventuale assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato, potranno interpellare gli idonei inseriti nell'elenco i quali dovranno essere sottoposti a specifiche prove di concorso che saranno indicate nell'interpello.
2. La CM di e gli Enti che hanno stipulato la convenzione, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per medesimi o analoghi profili professionali, potranno attingere all'elenco degli idonei previa pubblicazione di un interpello sul sito istituzionale di tutti gli Enti aderenti all'accordo e/o mediante invio di PEC a tutti gli idonei.

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – L'interpello e l'assunzione

- 3. L'interpello dovrà riportare:**
 - a. eventuale riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
 - b. l'avviso di selezione per la formazione dell'elenco degli idonei;
 - c. la tipologia del rapporto di lavoro (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - d. Il calendario delle prove ovvero le modalità di comunicazione delle stesse;
 - e. le modalità per la presentazione della richiesta dei soggetti che aderiscono all'interpello
 - f. la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco;
 - g. le modalità di costituzione del rapporto di lavoro-

La regolamentazione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei – L'interpello e l'assunzione

4. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri Enti, né per posti diversi da quello per cui era lo stesso era stato bandito.
5. Da tale graduatoria si potrà attingere esclusivamente per i posti messi a bando senza possibilità di scorriamento.
6. I vincitori della graduatoria, perfezionata l'assunzione a tempo indeterminato, vengono cancellati dall'elenco degli idonei.
7. Gli idonei restano iscritti nell'elenco sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato in qualsiasi Ente aderente alla presente procedura.
8. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interPELLI a tempo indeterminato e determinato.

L'accordo per la definizione dei rapporti

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE
DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI
ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

[convenzione brescia.pdf](#)

Gli interpelli

https://www.provincia.savona.it/sites/default/files/allegati/concorso/INTERPELLO_0.pdf

Le esperienze in atto

Le motivazioni che hanno portato diverse amministrazioni ad optare per la formazione di **elenchi di idonei** da gestire in forma aggregata:

- Riduzione dei costi per Enti piccoli (aspetto solidaristico)
- Scarso impatto per gli Enti Capofila in termini economici e organizzativi
- Effettuazione del concorso solo per candidati interessati (riduzione delle rinunce dopo l'approvazione della graduatoria)
- Effettuazione selezioni nelle more dell'approvazione dei Piani Occupazionali (anticipazione)
- Disponibilità di un elenco di candidati disponibili per assunzione a tempo determinato per esigenze straordinarie
- Selezioni con criteri omogenei

Le esperienze in atto

La pubblicazione di bandi per più profili professionali ha come vantaggio

- Riduzione costi delle procedure
- Riduzione dei tempi di effettuazione dei concorsi
- Maggiore complessità organizzativa (fase preliminare)

Grazie per l'attenzione